



PRIMA FIDUCIARIA

CODICE ETICO

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° DEFINIZIONI, PRINCIPI, VALORI E MISSIONE

Articolo 1 (Definizioni)

1. Nel presente Codice s'intendono per:

- a) Fiduciaria: Prima Fiduciaria Srl
- b) Bilancio Sociale: documento informativo che analizza in prospettiva sia consuntiva che programmatica la concretizzazione della Missione e dei Valori aziendali nelle strategie e nelle attività proprie della Fiduciaria, fornendo risultati e approfondimenti sugli effetti e gli impatti che vengono generati nei confronti dei portatori di interessi.
- c) Codice Etico: il presente testo normativo, contenente l'enunciazione dei principi, dei valori e della missione della Fiduciaria e dei conseguenti criteri di condotta al cui rispetto sono tenuti tutti i Destinatari individuati alla successiva lettera g) del presente articolo.
- d) Società strumentali: le società controllate dalla Fiduciaria.
- e) Collaboratori: tutte le persone che collaborano con la Fiduciaria in virtù di un rapporto "parasubordinato" o forme contrattuali assimilabili (prestazioni di lavoro temporaneo, somministrazione di manodopera, a progetto, mandato di agenzia, ecc.).
- f) Clienti: soggetti pubblici o privati in relazione contrattuale con la Fiduciaria.
- g) Destinatari: i soci della Fiduciaria, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, il personale delle società strumentali della Fiduciaria, i fornitori, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Fiduciaria, in quanto tenuti all'osservanza del presente Codice Etico.
- h) Dipendenti: tutti coloro che intrattengono con la Fiduciaria, e con le società strumentali dello stesso, un rapporto di lavoro subordinato.
- i) Procuratori speciali: i professionisti che, in possesso delle prescritte abilitazioni professionali, abbiano ricevuto procura a rappresentare la Fiduciaria.
- j) Fornitori: controparti nei processi di acquisto di beni e servizi.
- k) Organo amministrativo: l'organo amministrativo e decisionale della Fiduciaria.

Articolo 2 (Principi generali)

1. Tutti i Destinatari del Codice Etico devono conformarsi alle disposizioni in esso contenute, con correttezza e trasparenza dei comportamenti. Sono vietati i comportamenti che pur essendo attuati nel rispetto formale delle disposizioni del presente Codice Etico ne

violino la sostanza e comunque conducano a risultati incompatibili con le disposizioni del presente Titolo.

2. Le disposizioni contenute nel Codice Etico integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare, in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento cui tempo per tempo la Fiduciaria aderisce ovvero emana internamente.

3. Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni, il Codice Etico prevarrà su qualunque di queste disposizioni.

4. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Fiduciaria o il conseguimento di un vantaggio per il medesimo potrà giustificare l'adozione di un comportamento illecito o, comunque, in contrasto con i principi contenuti nel presente Codice.

Articolo 3 (Valori fondamentali)

- 1. La Fiduciaria erige le proprie fondamenta sul principio di correttezza e trasparenza dei comportamenti, sull'onestà, sull'efficienza e sulla professionalità nei rapporti con i terzi.
- 2. I valori fondamentali posti a base dell'attività della Fiduciaria sono:
 - l'apertura permanente della Fiduciaria a nuove collaborazioni con dottori commercialisti, avvocati e notai operanti sull'intero territorio nazionale;
 - la diffusione dei servizi fiduciari e della cultura della protezione del patrimonio;
 - la responsabilità sociale e l'attenzione verso gli altri;
 - lo spirito di servizio a favore dell'imprenditoria e della libera iniziativa economica;
 - la tutela della legalità.

Articolo 4 (Missione della Fiduciaria)

- 1. La missione della Fiduciaria consiste nella diffusione della conoscenza e dell'utilizzo degli strumenti di riservatezza e di protezione dei patrimoni previsti dall'Ordinamento, assicurando un punto di riferimento a tutti coloro che, a diverso titolo, necessitano dei servizi fiduciari.

Articolo 5 (Disposizioni programmatiche)

1. La Fiduciaria adotta e diffonde il presente Codice Etico e di comportamento, cui sono tenuti a conformarsi gli Organi amministrativi della Fiduciaria, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, i fornitori, i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Fiduciaria.

2. La Fiduciaria conforma la propria condotta operativa al presente Codice Etico e a tal fine si impegna:

- a) ad assicurare e promuovere il rispetto rigoroso delle leggi nazionali e comunitarie e dei regolamenti vigenti nonché dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza comunemente accettati nella conduzione degli affari;
- b) ad assicurare e promuovere il rispetto di tutte le regole organizzative e procedurali adottate, specialmente quelle relative alla prevenzione della commissione di reati;
- c) a promuovere e richiedere il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti, i principi e le regole organizzative e

procedimentali di cui ai punti precedenti anche da parte dei destinatari e dei propri clienti;
d) ad astenersi da comportamenti illeciti, o in ogni caso non conformi ai principi sopra, enunciati, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, le Autorità di Vigilanza, i dipendenti, i clienti e i concorrenti;
e) a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, onestà ed affidabilità nei confronti delle proprie controparti e in genere della comunità.
3. Dell'attuazione del Codice Etico è dato conto nel Bilancio Sociale della Fiduciaria.

TITOLO II° CRITERI DI CONDOTTA

CAPO I° PROCURATORI

Articolo 6 (I Procuratori)

1. I Procuratori della Fiduciaria sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico conformando la propria attività ai valori ed ai principi indicati nel precedente Titolo I°. Gli stessi sono tenuti a conformarsi alla normativa, pro tempore vigente, per ogni situazione che possa essere ritenuta, anche potenzialmente, in conflitto di interessi con la Fiduciaria.
2. I rapporti tra i Procuratori sono ispirati ad uno spirito di servizio e di protezione nei confronti del Cliente.

CAPO II° RISORSE UMANE

Articolo 7 (Centralità delle risorse umane)

1. La Fiduciaria riconosce la centralità delle proprie risorse umane, quale fattore essenziale per uno sviluppo equilibrato e costante della propria organizzazione e ne cura nel tempo la crescita professionale, la conoscenza e la puntuale informazione sui valori guida della Fiduciaria.
2. La Fiduciaria realizza condizioni di lavoro idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del proprio personale, evitando ogni sorta di arbitraria e ingiusta discriminazione, di illecito condizionamento o di indebito disagio.
3. La Fiduciaria si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità per qualunque decisione inerente ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori. È vietata qualsiasi illecita pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale.
4. Nella selezione del personale la Fiduciaria contrasta ogni forma di nepotismo o favoritismo.

Articolo 8 (Tutela della persona)

1. La Fiduciaria tutela l'integrità morale dei propri Dipendenti e Collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.
2. Allo scopo di fornire ogni più ampia garanzia a tutela delle proprie risorse umane il Organo amministrativo della Fiduciaria opera affinché non si verifichino atti di violenza psicologica oppure atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni o condizioni.
3. La Fiduciaria previene e contrasta gli atti di discriminazione, mobbing, vessazione e condanna ogni

forma di discriminazione per motivi legati al sesso, alle preferenze sessuali, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose.

4. Chiunque ritenga di essere stato oggetto di discriminazioni o molestie provvederà a segnalare l'accaduto all'Organo amministrativo della Fiduciaria che, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 9 (Gestione del personale e sicurezza sul posto di lavoro)

1. Le promozioni e più in generale l'accesso a ruoli e/o incarichi nella Fiduciaria sono attribuiti in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Fiduciaria e senza discriminazione alcuna.
2. La Fiduciaria promuove la sicurezza sul posto di lavoro, assicurando una adeguata formazione del proprio personale e curando il rispetto delle normative tempo per tempo vigenti in materia.

CAPO III° CLIENTI E FORNITORI

Articolo 10 (Rapporti con i clienti)

1. La clientela rappresenta una componente fondamentale del patrimonio della Fiduciaria: ad essa è attribuita la massima cura ed attenzione, con l'obiettivo costante di soddisfarne al meglio i bisogni ed aspettative. Il soddisfacimento delle esigenze dei clienti rappresenta un dovere da attuarsi nel rispetto dei valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità.
2. La Fiduciaria aborrisce ogni forma di reato e non intrattiene relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta e provata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità. La Fiduciaria si impegna a dare attuazione con il massimo scrupolo a tutte le iniziative anticrimine previste da norme di legge.
3. La Fiduciaria attua progetti e iniziative tese a rafforzare la qualità del servizio erogato ai clienti e a migliorare la relazione con essi.
4. Tutti i soggetti che operano nei confronti della clientela, in nome e/o per conto della Fiduciaria, ivi compresi i consulenti esterni, devono rispettare gli obblighi concernenti la tutela della collettività dai fenomeni di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e riciclaggio, prestando particolare attenzione a quelli relativi alla comunicazione per la repressione e il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico.
5. Tutti i contratti, le forme di comunicazione e relazione con il cliente, compresi i messaggi pubblicitari sono gestiti in base a criteri di condotta improntati a chiarezza e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo applicabili.

Articolo 11 (Rapporti con i fornitori)

1. La Fiduciaria gestisce il processo di acquisto di beni e servizi secondo criteri di affidabilità, economicità e qualità del fornitore.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, nel rapporto con i fornitori, a parità di offerta qualitativa, la Fiduciaria privilegia il consolidamento delle relazioni con i fornitori storici. Nell'instaurazione di nuovi

rapporti di fornitura, la Fiduciaria predilige la scelta di fornitori che siano anche Clienti.

3. La Fiduciaria considera il rapporto con i fornitori il punto di partenza delle attività di miglioramento dei processi e dei servizi. In tale ottica i rapporti con i fornitori richiedono azioni coerenti con il Codice Etico e il rispetto delle scelte operate dalla Fiduciaria in applicazione dei valori guida della propria attività. Inadempienze significative e non conformità a tali valori, nei rapporti con i fornitori, vanno segnalati all'Organo amministrativo della Fiduciaria.

Articolo 12 **(Omaggi ed utilità nei rapporti con i terzi)**

1. Nei rapporti di affari con i terzi sono vietate dazioni, benefici ed altre utilità, tali da ledere l'immagine della Fiduciaria o da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere un trattamento di favore.

2. Sono consentiti omaggi di modico valore, volti a promuovere l'immagine della Fiduciaria, la cui offerta rientri nelle consuetudini, sempre che essi non siano stati sollecitati dal Destinatario e non siano tali da poter suscitare l'impressione che la loro offerta comporti indebiti vantaggi per chicchessia.

CAPO IV° **COLLETTIVITÀ E MEDIA**

Articolo 13 **(Rapporti con la collettività)**

1. La Fiduciaria esercita la propria attività professionale a favore della collettività promuovendo a tal fine ogni iniziativa coerente con la propria missione individuata al precedente art. 4 del presente Codice.

2. In attuazione del precedente comma, la Fiduciaria sostiene con tutti i mezzi a propria disposizione ed in particolare con onorari agevolati: (i) le nuove iniziative imprenditoriali; (ii) le imprese in difficoltà; (iii) le iniziative di introduzione in azienda di modelli organizzativi per la prevenzione dei reati penali.

Articolo 14 **(Rapporti con i Media)**

1. La Fiduciaria garantisce la corretta informazione dei propri stakeholders sia mediate i mezzi di comunicazione tradizionale, sia tramite il proprio sito internet.

2. La Fiduciaria predilige quale forma di comunicazione primaria dei propri valori e della propria attività le forme di rapporto diretto tra il proprio personale e gli interlocutori sociali.

3. Salvo quanto indicato nei precedenti commi, allo scopo di garantire una coerenza delle comunicazioni ufficiali della Fiduciaria, tutti gli interventi di comunicazione esterna, che comportano la spendita del nome o del marchio della Fiduciaria, debbono essere preventivamente autorizzati dall'Organo amministrativo della Fiduciaria.

4. Qualora gli Amministratori, i Procuratori, i Dipendenti ed i Collaboratori presenzino a manifestazioni, convegni o incontri in funzione in rappresentanza della Fiduciaria, gli stessi avranno cura di mantenere un comportamento consono a garantire ed incrementare l'immagine positiva di cui gode la Fiduciaria, astenendosi se non preventivamente autorizzati dall'Organo amministrativo della Fiduciaria, dal rilasciare pubbliche dichiarazioni che possano impegnare la Fiduciaria.

CAPO V° **AUTORITÀ**

Articolo 15 **(Rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico, la UIF e l'Amministrazione Finanziaria)**

1. Le relazioni della Fiduciaria con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Pubblica Amministrazione in genere debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e deontologiche applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione della Fiduciaria.

2. I rapporti istituzionali con i soggetti di cui al precedente comma, volti alla rappresentazione e tutela degli interessi della Fiduciaria sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti ed alle responsabilità a ciò delegate e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti dai quali possano dedursi tentativi di influenzare impropriamente e/o indebitamente l'attività e le opinioni delle medesime Amministrazioni.

3. La Fiduciaria fornisce permanentemente la massima collaborazione all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 16 **(Rapporti con l'Autorità Giudiziaria)**

1. La Fiduciaria opera, nello svolgimento delle specifiche attività, in modo lecito e corretto, e garantisce la massima collaborazione all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi dalla stessa delegati. In caso di ispezioni e verifiche da parte delle pubbliche Autorità, sia nei confronti della Fiduciaria che dei propri Clienti, sarà messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria tutta la documentazione sussistente con assoluto divieto di distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, nonché mentire o persuadere altri in tal senso.

CAPO VI° **CONTABILITÀ, RICICLAGGIO E SISTEMI DI CONTROLLO**

Articolo 17 **(Registrazioni contabili e Bilanci)**

1. Gli adempimenti contabili ed i bilanci devono consentire la rappresentazione di un quadro attendibile e fedele della situazione della Fiduciaria.

2. Nei loro comportamenti gli Amministratori, i Procuratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono obbligati ad astenersi da qualsiasi atto, attivo od omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi di cui al comma precedente oppure le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno.

3. Devono essere attuate adeguate ed opportune modalità di conservazione della documentazione contabile, al fine di garantire la genuinità e la veridicità di ciascun documento.

Articolo 18 **(Riciclaggio di denaro)**

1. La Fiduciaria garantisce il pieno rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

2. I Destinatari sono tenuti pertanto a verificare in via preventiva le informazioni disponibili su clienti, sui fornitori e più in generale sulle controparti commerciali, in

maniera tale da evitare qualsiasi implicazione della Fiduciaria in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro.

**Articolo 19
(Controlli interni)**

1. L'attività svolta dalla Fiduciaria è soggetta ad un articolato sistema di controlli interni, al fine di assicurare tempo per tempo il rispetto di tutti gli adempimenti da parte della clientela e di monitorare nel continuo la qualità dei servizi erogati.
2. Il Organo amministrativo della Fiduciaria promuove la cultura dei controlli.

**CAPO VII°
INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY**

**Articolo 20
(Tutela della privacy)**

1. La Fiduciaria garantisce il rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di privacy e si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della propria attività, evitando ogni uso improprio o indebita diffusione di tali informazioni e cura l'applicazione ed il costante aggiornamento di specifiche procedure interne.
2. Ciascun Destinatario è obbligato ad assicurare la massima riservatezza delle informazioni dei Clienti di cui viene a conoscenza.
3. È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata di Amministratori, Procuratori, Dipendenti e Collaboratori della Fiduciaria.

**TITOLO III°
DISPOSIZIONI FINALI**

**CAPO I°
ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO E SANZIONI DISCIPLINARI**

**Articolo 21
(Attività di comunicazione e formazione)**

1. Le previsioni contenute nel presente Codice Etico, oltre ad essere portate a conoscenza dei Destinatari, saranno fatte oggetto, di autonome e periodiche iniziative di formazione.

**Articolo 22
(Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni)**

1. Eventuali violazioni del Codice Etico dovranno essere segnalate da chiunque ne venga a conoscenza al Organo amministrativo della Fiduciaria.
2. L'accertamento delle violazioni dei doveri previsti nel Codice Etico è condotto dal Organo amministrativo della Fiduciaria.
3. I Destinatari che pongono in essere condotte in violazione del Codice Etico, ricevono una sanzione proporzionata, efficace e dissuasiva.
4. L'applicazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni contenute negli accordi – anche individuali e nei contratti collettivi di lavoro, in particolare con riferimento agli artt. 7 e segg. della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. applicabili.
5. L'applicazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori e dei Procuratori è decisa dall'Organo

amministrativo della Fiduciaria in base ad un principio di proporzionalità e può comportare nei casi più gravi la revoca del mandato.